

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	31
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori DE' COCCI ed altri: Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1210)	31
PRESIDENTE	31, 33
AMABILE, Relatore	33
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	34

La seduta comincia alle 9,30.

OLIVI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Crivellini sostituisce l'onorevole Emma Bonino.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori de' Cocci ed altri: Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri: « Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1979.

Come i colleghi ricordano, sul provvedimento in esame è già stata svolta la discussione sulle linee generali.

La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole. Passiamo quindi all'esame degli articoli. Poiché ai primi sette articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

« A decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1981 la percentuale del cinque per cento di cui all'articolo 30, n. 7°, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è elevata al quindici per cento ».

(È approvato).

ART. 2.

« Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

" Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato " ».

(È approvato).

ART. 3.

« Al terzo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono soppresse le parole: " se i risultati che ne derivano sono pressoché uguali a quelli ottenuti con il metodo analitico " ».

(È approvato).

ART. 4.

« Al secondo comma dell'articolo 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono soppresse le parole: " al revisore " ».

(È approvato).

ART. 5.

« Il primo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

" Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: ' Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del (Gazzetta Ufficiale del n. . . .)'. Nel caso di più decreti di autorizzazione, è sufficiente indicare gli estremi del primo decreto. Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione è sostituita da quella del citato articolo. L'ultimo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è soppresso " ».

(È approvato).

ART. 6.

« All'articolo 84, primo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: " 114, primo, secondo e terzo comma, lettera d) " sono sostituite dalle seguenti: " 114, primo, secondo e terzo comma, lettera c) " ».

(È approvato).

ART. 7.

« All'articolo 67, terzo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: " della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni " sono sostituite dalle seguenti: " del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presi-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

dente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973".

All'articolo 85 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nella rubrica e nel testo dell'articolo stesso sono soppresse le parole: "e in retrocessione"».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

« Il terzo comma dell'articolo 91 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

"Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al servizio tecnico-ispettivo sono pubblici ufficiali"».

La dizione di questo articolo personalmente mi lascia perplesso. Anche se comprendo le ragioni di urgenza che consigliano l'approvazione della proposta di legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato, vorrei rilevare che si tratta di definire pubblici ufficiali dipendenti dello Stato che già lo sono nell'esercizio delle loro funzioni. Forse il relatore potrà spiegarci se esiste una *ratio* particolare per quanto riguarda la formulazione di questo articolo.

AMABILE, *Relatore*. Nel terzo comma dell'articolo 91 della legge 10 giugno 1978, n. 295, si era stabilito che i funzionari del servizio tecnico ispettivo fossero ufficiali di polizia giudiziaria. Si è ritenuto opportuno, poiché non vi era una sufficiente qualificazione di questi dipendenti dello Stato per lo svolgimento di queste funzioni e per tutte le implicazioni che derivavano dall'attribuzione di tali funzioni, ridurre queste ultime a quelle dei pubblici ufficiali. Probabilmente sarebbe stato più corretto abrogare la disposizione, ma purtroppo il testo al Senato è stato approvato in questa formulazione. Per evitare di rinviare il provvedimento al Senato per una questione che è puramente formale, anche se ha un contenuto abbastanza rilevante, pregherei la Commissione

di lasciare questa imperfezione e di proseguire nell'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Certamente dobbiamo tener conto delle ragioni di urgenza di questo provvedimento, tuttavia dobbiamo lamentare che in un testo di legge figurino disposizioni come questa.

AMABILE, *Relatore*. Dal momento che nel resoconto stenografico risulterà questo chiarimento, non vi è il pericolo che si costituisca un precedente.

PRESIDENTE. Comunque, con queste osservazioni pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

« L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, è modificato come segue:

al n. 2, le parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite con le seguenti: "titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali ed i certificati di credito del Tesoro";

al n. 9, le parole: "dell'EGAM" sono sostituite con le seguenti: "dell'ENI";

al n. 10, le parole: "beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche", sono sostituite con le seguenti: "beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche"».

(È approvato).

ART. 10.

« All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con mo-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

dificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sono aggiunti i seguenti commi:

” Al trasferimento del portafoglio di una società di mutua assicurazione in liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e degli articoli 1 e seguenti del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

Il trasferimento del portafoglio non comporta per i soci assicurati modificazioni alla qualità di socio della società posta in liquidazione coatta qualunque sia la natura della società cessionaria ”.

(È approvato).

ART. 11.

« I provvedimenti di liquidazione coatta di imprese di assicurazione disposti ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono adottati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

ART. 12.

« Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è sostituito col seguente:

” La commissione di esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della direzione gene-

rale delle assicurazioni private e di interesse collettivo ”.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge senatori de' Cocci ed altri: « Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1210):

Presenti	26
Votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Amabile, Bassetti, Crivellini, Brini, Broccoli, Caccia, Cacciarri, Cappelli, Cappelloni, Catalano, Cerrina Feroni, Citaristi, Fioret, Grassucci, La Malfa, Marraffini, Olivi, Perrone, Proietti, Pugno, Quietì, Sarri Trabujo Milena, Tesini Aristide e Trebbi Aloardi Ivanne.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA